

STATUTO DELLA "FONDAZIONE SCIENTIFICA DELLE NAZIONI EMERGENTI – THE EMERGINE NATIONS SCIENCE FOUNDATION" - TRIESTE

Art. 1 - Denominazione e sede

E' costituita una Fondazione sotto la denominazione "Fondazione Scientifica delle Nazioni Emergenti - The Emerging Nations Science Foundation".

La Fondazione ha sede in Trieste, Salita Cedassamare numero 28.

La Fondazione, con durata a tempo indeterminato, non ha scopo di lucro.

Art. 2 - Scopo

La Fondazione svolge la propria attività nel settore della ricerca scientifica. In particolare la Fondazione finanzia le ricerche svolte dagli scienziati provenienti dall'Asia e dall'Africa, sviluppando altresì le conoscenze scientifiche e le capacità degli stessi attraverso un supporto finanziario erogato sotto la forma di borse di studio, premi, rimborsi spese di viaggio al fine di partecipare a conferenze periodiche che verranno organizzate su tematiche stabilite dal Comitato scientifico. Inoltre la Fondazione potrà effettuare donazioni in denaro a enti di ricerca sia pubblici che privati, avente sede in Italia e all'estero, per il perseguimento dello scopo della Fondazione.

La Fondazione svolgerà principalmente la sua attività nella città di Trieste, con particolare attenzione ai rapporti con le istituzioni scientifiche ed accademiche esistenti a Trieste. Per lo svolgimento dei compiti istituzionali ed, in particolare, per l'attività di promozione, nonché di sviluppo ed incremento della rete di relazioni nazionali ed internazionali funzionale alla propria attività, la Fondazione potrà costituire delegazioni e uffici sia in Italia che all'estero. La natura di tali strutture, nonché i rapporti intercorrenti tra le strutture medesime e la Fondazione saranno disciplinati da specifica previsione regolamentare.

La Fondazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

Art. 3 - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni conferiti dal fondatore e descritti nell'atto costitutivo della Fondazione stessa.

Il patrimonio potrà essere incrementato con:

1. ulteriori donazioni mobiliari e immobiliari, oblazioni, legati ed erogazioni del fondatore;
2. contributi pubblici;
3. contributi provenienti da organismi a carattere internazionale;
4. elargizioni e contributi da parte di quanti apprezzino e condividano gli scopi della Fondazione, ferma restando la totale autonomia della Fondazione e dei suoi organi nell'esercizio della propria attività.

La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Il primo esercizio della Fondazione avrà scadenza il 31 (trentuno) dicembre 2008 (duemilaotto)

I successivi esercizi avranno inizio il giorno 1° (primo) gennaio e termine il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Art. 4 - Organi della Fondazione

Organi della Fondazione sono:

- il Presidente;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Comitato Scientifico;
- il Collegio dei Revisori.

Art. 5 - Il Presidente

Il Presidente è nominato a maggioranza dai membri del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione.

Ha facoltà di nominare avvocati nelle controversie che la Fondazione dovesse promuovere nei confronti

di terzi, o nei casi in cui sia essa stessa convenuta davanti all'autorità giudiziaria sia italiana che straniera. Il Presidente ha facoltà di nominare avvocati o altri professionisti iscritti nei relativi albi nel caso in cui si rendesse necessario acquisire delle consulenze specifiche in materie connesse all'attività della Fondazione.

Il Presidente è altresì Presidente del Consiglio di Amministrazione ed ha il compito di convocarlo tutte le volte in cui lo ritenga opportuno.

Spetta inoltre al Presidente:

- 1.) curare l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e intrattenere i rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni;
- 2.) compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione;
- 3.) vigilare sul buon andamento della gestione amministrativa;
- 4.) osservare le regole contenute nello statuto e l'interpretazione delle stesse in caso di controversie;
- 5.) adottare in caso di urgenza ogni provvedimento ritenuto opportuno, sottoponendolo a ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta successiva all'assunzione del provvedimento.

Art. 6 - Consiglio di Amministrazione

a) Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre membri.

b) Ciascuno dei tre membri del Consiglio di Amministrazione dura in carica a tempo indeterminato.

In caso di morte o comunque di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo di uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, i consiglieri rimasti in carica nomineranno il nuovo componente, fermo restando che in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 7 - Poteri

Al Consiglio di Amministrazione spetta il potere di ordinaria e straordinaria amministrazione e inoltre spetta il potere di:

- a) eleggere il Presidente, ed eventualmente il segretario.
- b) deliberare eventuali modifiche dello statuto, ad eccezione dello scopo assegnato dal fondatore;
- c) approvare il bilancio preventivo e consuntivo;
- d) approvare eventuali regolamenti;
- e) deliberare sulla costituzione e composizione del Comitato Scientifico;
- f) deliberare sulla costituzione e composizione di eventuali Comitati Tecnico-Scientifici.

Art. 8 - Adunanze

Il Consiglio di Amministrazione, convocato dal Presidente con l'invio dell'ordine del giorno, mediante lettera raccomandata o altro mezzo idoneo (fax, mail) da inviarsi almeno cinque giorni prima della seduta, si riunisce di norma in seduta ordinaria almeno una volta all'anno entro il mese di aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo e in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario.

Il Consiglio di Amministrazione è regolarmente costituito quando sia presente la maggioranza dei componenti in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo che per le modifiche dello statuto - ferme restando le finalità della Fondazione - e le delibere conseguenti lo scioglimento dell'Ente per le quali occorre il voto favorevole di tutti i membri del Consiglio.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione potranno essere tenute anche in tele o videoconferenza o con altri mezzi di telecomunicazione ritenuti idonei allo scopo.

Art. 9 - Comitato Scientifico

Il Consiglio di Amministrazione provvederà a costituire e nominare i membri del Comitato Scientifico.

Il Comitato Scientifico avrà funzioni meramente consultive attinenti all'indirizzo generale dell'attività scientifica svolta dalla Fondazione.

Art. 10 - Comitati Tecnico-Scientifici

Il Consiglio di Amministrazione potrà provvedere a costituire e nominare uno o più comitati tecnico-scientifici in relazione ai specifici progetti che saranno intrapresi dalla Fondazione nella realizzazione del proprio scopo.

Art. 11 - Collegio dei Revisori

I Revisori dei Conti sono eletti, nel numero di tre, dal Consiglio di Amministrazione. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Ai Revisori dei Conti è affidata la vigilanza sulla gestione ed il controllo contabile della Fondazione.

A tal fine essi devono redigere una relazione relativa al bilancio consuntivo di ogni anno.

Art. 12 - Estinzione

In caso di scioglimento, per qualunque causa, la Fondazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad Al- Hakeem Foundation for science & humanities, con sede a Bangalore, (India), o in mancanza ad altre organizzazioni con finalità analoghe.

Art. 13 - COMPENSI

Il Consiglio di Amministrazione può attribuire un compenso ai suoi componenti e ai membri del Collegio dei Revisori, sempre salvo la rifusione delle spese sostenute per l'esercizio delle rispettive cariche nell'interesse della Fondazione. I componenti del Comitato Scientifico e degli altri Comitati tecnico-scientifici avranno diritto al rimborso delle spese (viaggio, vitto e alloggio) sostenute e preventivamente approvate dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 14 - Norme residuali

Per tutto quanto non espressamente disposto dal presente statuto, s'intendono richiamate le norme del Codice Civile ed ogni altra normativa in materia in tema di fondazioni riconosciute.

VISTO: IL PRESIDENTE